



CITTA' DI CATANZARO

SETTORE CULTURA - TURISMO

P.zza Garibaldi, 21 – 88100 Catanzaro
Tel 0961 794388 fax 881491
E- mail assessorato.cultura@comunecatanzaro.it

LINEE GUIDA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Documentazione tecnico descrittiva per la verifica di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18.06.1931, n.773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e per la presentazione di domande di autorizzazione per pubblico spettacolo/trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PREMESSA

La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all'aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. Pertanto, per l'incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione.

A tale scopo si riportano alcune esemplificazioni riguardo alle tipologie di manifestazioni temporanee soggette alla verifica della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo:

- Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell'arredo; ad esempio si possono citare:
 - manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre;
 - trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici;
 - conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi;
 - manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc;
- Manifestazioni che si svolgono in “luogo all'aperto” (con ciò intendendo “luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”) ad esempio:
 - trattenimenti danzanti
 - sagre
 - manifestazioni musicali o teatrali o concerti

- manifestazioni sportive
- spettacoli di arte varia
- mostre e fiere
- esposizioni
- circhi, spettacoli ambulanti, luna-park
- spettacoli pirotecnici
- motoraduni

Non sono soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti e/o l'uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

A tale proposito, il D.M. 19 agosto 1996, quale regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ha escluso dal campo di applicazione della regola tecnica *"..i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;"* (art.1, comma 2, lett. a), come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012). Il titolo IX dello stesso Decreto prevede che, per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del Decreto, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

L'organizzatore della manifestazione deve presentare una SCIA o una domanda di autorizzazione di pubblico spettacolo o trattenimento al Comune ai sensi degli artt. 68 e/o 69 del TULPS compilando uno dei moduli predisposti a seconda della tipologia di manifestazione che intende realizzare.

La tipologia di manifestazione e le verifiche di agibilità dipendono dal luogo, dalle attrezzature e strutture utilizzate nonché dalla capienza dei locali e/o delle aree scelte.

I diversi casi possono essere riassunti come segue:

- **luogo all'aperto in cui non verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico e nessuna struttura o impianto con emissione sonore:** non occorre alcuna richiesta ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS;
- **luogo all'aperto in cui non verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico e destinate a spettacoli o intrattenimenti (sedie, tribune, transenne, ecc) o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico, pur con uso di palchi o pedane per artisti:** è sufficiente la richiesta di autorizzazione ai sensi art. 69 nel caso di capienza superiore a 200 persone o una semplice SCIA (senza relazione tecnica asseverata) in caso di capienza pari o inferiore a 200 persone; in entrambi i casi va allegata la certificazione di idoneità statica e corretto montaggio delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- **luogo all'aperto in cui verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti e/o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico con una capienza pari o inferiore a 200 persone nell'arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 24,00:** è necessaria la presentazione di

una SCIA con allegata relazione tecnica asseverata di un professionista che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza; nel caso in cui la manifestazione si concluda dopo le ore 24.00 è necessaria l'autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68;

- **locale al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione con capienza pari o inferiore a 200 persone:** è necessaria la presentazione di una SCIA con allegata la relazione tecnica asseverata di un professionista che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza;
- **luogo all'aperto in cui si svolgerà la manifestazione in cui verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti e/o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico con capienza superiore a 200 persone o locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone:** è necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e agibilità ex 80 TULPS previo sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presentando la documentazione necessaria elencata nell'apposito modulo, fatto salvo il caso che la Commissione Comunale di Vigilanza non abbia già concesso l'agibilità agli stessi allestimenti (area, struttura, impianti) in seguito alla verifica effettuata in data non anteriore a due anni.

In tutti i casi sopra descritti nell'ipotesi di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali occorre una semplice comunicazione nel caso non si superino le soglie di impatto acustico previste dalla zonizzazione comunale, ovvero il nulla osta acustico nel caso tali limiti vengano superati (all'istanza va allegata documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in materia di acustica con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore).

E' necessario in ogni caso acquisire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'area di svolgimento della manifestazione rilasciata dal Settore Patrimonio.

Si specifica che per quanto riguarda la progettazione di impianti (elettrici, termotecnici, gas, etc.) e prevenzione incendi (uscite, estintori, reazione al fuoco, resistenza al fuoco) è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84.

CIRCOLARI E DIRETTIVE POST EVENTI TORINO

Con riguardo alla casistica sopra riportata è necessario tenere conto della **Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017** sulla gestione di pubbliche manifestazioni (emanata dopo gli incidenti di Torino del 03/6/2017), la quale prescrive una serie di adempimenti che devono essere ottemperati dagli organizzatori delle suddette manifestazioni. La circolare si propone di far rispettare le condizioni di "safety" (sicurezza e tutela delle persone) anche attraverso la pianificazione di adeguati servizi di "security" (servizi di sicurezza).

Gli adempimenti saranno modulati, secondo le indicazioni delle autorità di pubblica sicurezza, in base alla conformazione del luogo, alla natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento, oltre all'afflusso di persone previsto, per come indicato anche dalle circolari della Prefettura di Catanzaro prot. n. 58550 del 05/06/2017 e n. 65292 del 22/06/2017 che riporta i contenuti della **Circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) n. U.0011464 del 19 giugno 2017**. In tale ultimo documento viene specificato che, "nella prospettiva di una rafforzata tutela delle condizioni di sicurezza, assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza in cui va precisato a quali sistemi ricorrere per prevenire rischiose situazioni di sovraffollamento", individuando, tra l'altro, idonee vie di fuga e utilizzando un adeguato numero di steward con competenze utili a governare o sedare reazioni improvvise della folla.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, con Circolare del 21 luglio 2017 prot. n. 11991 ha poi dettato alle proprie articolazioni territoriali indicazioni operative per le Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.

In tale documento si auspica un approccio flessibile che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi, attraverso le seguenti strategie operative:

- a) **Valutare il massimo affollamento sostenibile dall'area** (piazza, parco, ecc.) costituito dal minor valore calcolato con riferimento ai seguenti fattori
 - densità massima di affollamento: 2 pers./m² ;
 - capacità di deflusso delle vie di uscita ≤ 250 pers. / modulo.*I suddetti valori di densità di affollamento e di capacità di deflusso potranno essere graduati in base a considerazioni di sicurezza derivanti dalle caratteristiche dei luoghi della manifestazione, come sottolineato in premessa.*
- b) Evitare di frapporre, nell'area occupata dagli spettatori, **barriere o ostacoli pericolosi per il regolare flusso dovuto ad un esodo rapido**. Qualora, per motivazioni particolari, o per altre esigenze, dovesse essere imposta la creazione di corridoi, delimitati da barriere, dovranno essere realizzati varchi chiusi, facilmente apribili da parte di unità di personale appositamente addette (steward) e sempre presenti, al fine di agevolare il deflusso in caso di emergenza, secondo una procedura appositamente predisposta (punti g, h).
- c) In conseguenza della realizzazione dei predetti **corridoi**, si configurerà la suddivisione dell'area in settori. Ciascun settore, che dovrà essere identificato in maniera univoca e ben visibile, dovrà addurre, direttamente a percorsi di uscita che dovranno risultare in numero idoneo all'affollamento massimo previsto per il settore stesso.
- d) Devono essere presi in esame anche gli **spazi esterni all'area** della manifestazione per verificare che siano in grado di consentire il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza.
- e) Per gli eventi in cui si individuano situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve essere individuato il **responsabile**, cui spetta la richiesta delle autorizzazioni, la progettazione e la realizzazione delle misure di sicurezza, anche gestionali, previste. Il responsabile della manifestazione deve anche indicare le modalità con cui effettua il conteggio delle affluenze.
- f) Considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, **stimabile in almeno 20 gg.**
- g) Il progetto deve anche comprendere il **piano di emergenza**, delineato in via generale e l'indicazione del responsabile della gestione delle emergenze. Il piano di emergenza completo deve essere predisposto e preso in esame prima del parere finale.
Il progetto comprenderà anche l'indicazione delle risorse umane e strumentali previste, gli scenari di emergenza presi a riferimento, i sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme, i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili.
Il progetto deve illustrare, inoltre, i provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza.
- h) Deve essere previsto l'**impiego di un congruo numero di operatori**, appositamente formati (steward), per regolare e monitorare gli accessi all'area nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere
- i) I percorsi di **esodo**, le uscite, come riportati sulla documentazione di progetto, devono essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza.
- j) Devono essere previste le modalità di **diffusione sonora e/o visiva di avvisi**. Prima dell'inizio della manifestazione, il pubblico deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione, relativamente ai presidi di sicurezza e di emergenza presenti, alle

modalità di segnalazione di una condizione di emergenza e ai comportamenti che devono essere assunti o evitati.

- k) *Per manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata, che possono avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi, che possono richiedere risposte dalle **strutture per l'emergenza** (VF, polizia di Stato, ospedali, ecc.) superiori ai livelli ordinari, si suggerisce di chiedere l'attivazione dei presidi propri del sistema di protezione civile quali COC, COM, CCS, PMA (posto medico avanzato), PCA (posto di comando avanzato), con le funzioni necessarie.*
- l) *Il servizio di **vigilanza antincendi VF** dovrà essere commisurato alle esigenze di soccorso valutate in sede di Commissione di vigilanza tenendo conto della organizzazione complessiva della manifestazione. I costi del suddetto servizio sono posti a carico del responsabile di cui al precedente punto e.*

Con **nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno** n. 11001/110(10) UFF. II – Ord. Sic. Pubb. del 28/07/2017 è stata, infine, emanata ai Prefetti specifica Direttiva inerente i “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”. In tale Direttiva vengono distinte le riunioni e manifestazioni in luogo pubblico di cui all’art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, invece, soggette a un regime autorizzatorio da parte del Comune ai sensi degli artt. 69/69 del TULPS

Il Ministero ricorda che, “per le manifestazioni di pubblico spettacolo, l’impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell’evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”.

A tale disposizione, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di safety da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, viene poi allegato il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, “in via sperimentale”, è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio (basso, medio, elevato) rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

LEGISLAZIONE

Si riporta brevemente la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il T.U.L.P.S., all’art. 80, recita “l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. [...]”.

Al sopracitato art. 80 DEL T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145 del regolamento (Regio Decreto 06.05.1940, n.635), sostituiti dall’art. 4 (semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.PR. del 28.05.2001, n.311, ove vengono descritti:

- i compiti della commissione di vigilanza;
- composizione commissione comunale di vigilanza;
- verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone;
- non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove ci sia già stata una concessione di agibilità in data non anteriore a due anni, fatte salve

ulteriori specifiche della commissione di vigilanza. In tal caso l'organizzatore della manifestazione deve presentare una dichiarazione con la quale si attesti l'utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli impianti e delle modalità di impiego;

- composizione della commissione comunale e provinciale di vigilanza.

art. 4 D.PR. 28.05.2001:

[...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. [...]

[...] la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. [...]

[...] Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere*, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. [...]

**Parola aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222.*

[...] e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. [...]

La commissione provinciale di vigilanza viene convocata solamente in questi casi:

- quando la commissione comunale non è istituita;
- per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

SANZIONI

Nel caso di spettacolo/trattenimento abusivo per mancanza di autorizzazione di cui agli artt. 68 o 69 TULPS è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (l'illecito è stato depenalizzato dall'art. 49 del D. Lgs. 30/12/1999, n. 507) disposta dall'art. 666 del Codice Penale che di seguito si riporta.

“Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura (¹), o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1970, n. 56 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore. Non occorrer pertanto la licenza o autorizzazione di pubblico spettacolo per le mere riunioni private.

ITER PROCEDURALE

Allo scopo di verificare se la caratteristiche di sicurezza di una manifestazione sono corrette e conseguentemente ottenere un parere favorevole da parte della commissione di vigilanza, l'iter procedurale è il seguente:

PER LE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI IN LOCALI O AREE CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE soggette alla CCVPS:

1. produrre, **almeno venti giorni prima della manifestazione**, unitamente alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e alla richiesta del parere ex art. 80 TULPS, una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza delle stesse, la certificazione di conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari e la gestione della sicurezza, al fine di consentire, da parte della commissione di vigilanza, una verifica tecnica della manifestazione che si intende effettuare. La documentazione tecnico-illustrativa, di seguito descritta, dovrà essere completa di relazione tecnica, piano di emergenza, relazione degli impianti elettrici e rispettivi elaborati grafici. La commissione effettua, dopo che tutti i lavori di allestimento sono stati completati (in quanto è necessario valutare le reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame), un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al comma 1.

2. la commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere in merito;

3. qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà essere riconvocata per un'ulteriore verifica della documentazione (di cui al precedente punto 1), rivista e modificata secondo le indicazioni della commissione;

4. il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizioni imposte dalla commissione;

Durante lo svolgimento della manifestazione, devono essere tenuti a disposizione, per eventuali verifiche in loco, i seguenti documenti:

- Autorizzazione di pubblico spettacolo ex artt. 68/69 TULPS e parere agibilità ex art. 80 TULPS;
- certificato di idoneità statica delle strutture rilasciato da tecnico abilitato;

- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc allestite a firma dell'installatore;
- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata da ditta installatrice regolarmente iscritta alla CCIAA
- piano di emergenza e planimetria in scala 1:100 dell'area a firma di tecnico abilitato, con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo e l'indicazione del numero e del posizionamento degli estintori.

PER LE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI IN LOCALI O AREE CON CAPIENZA INFERIORE ALLE 200 persone, è necessaria la presentazione di una SCIA con allegata relazione tecnica asseverata di un professionista e, una volta terminato l'allestimento delle strutture e degli impianti, è sufficiente acquisire agli atti la seguente documentazione:

- una certificazione da parte di professionista (iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84) che attesti la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per tutte le strutture allestite;
 - dichiarazione di corretto montaggio delle strutture tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc allestite a firma dell'installatore;
 - dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata da ditta installatrice regolarmente iscritta alla CCIAA
- Tali documenti, durante lo svolgimento della manifestazione, devono essere tenuti a disposizione, per eventuali verifiche in loco, unitamente, a
- certificato di idoneità statica di rilasciato da tecnico abilitato;
 - planimetria in scala 1:100 dell'area a firma di tecnico abilitato, con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo e l'indicazione del numero e del posizionamento degli estintori.

In ogni caso l'organizzatore dovrà dichiarare che la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti in materia di manifestazioni pubbliche di cui alla circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) n. U.0011464 del 19 giugno 2017 e del Ministro dell'interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico) n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017

La documentazione da allegare è comunque indicata nei modelli di richiesta di autorizzazione o di SCIA, presenti nell'apposita sezione del sito del Comune in cui sono inserite anche le norme e circolari sopra richiamate.